

I TIPI DI SUCCESSIONE

ALLA CASSA DEI TRIBUTI

DONAZIONI E PASSAGGI DI IMPRESE

Impresa e quote societarie

Pmi, gioco d'anticipo con il patto di famiglia

In azienda si passa il testimone ai discendenti

PAGINA A CURA DI
Angelo Busani
Emanuele Lucchini Guastalla

Con l'introduzione nel nostro ordinamento del «patto di famiglia» (legge 55/2006) – istituto da tempo atteso – la trasmissione della ricchezza familiare, prevalentemente rappresentata dall'impresa o da quote/azioni, può essere oggi programmata. Per troppo tempo le norme che nel nostro ordinamento disciplinano le successioni *mortis causa* sono rimaste del tutto indifferenti rispetto alla qualità dei beni che formavano oggetto della successione. E questo nonostante fosse del tutto evidente il divario esistente tra una vecchia automobile, un appartamento in città, un'impresa individuale o un pacchetto azionario di controllo di una società quotata.

Questo disinteresse era poi aggravato dal fatto che nel nostro Paese la presenza di imprese a carattere familiare è non solo elevata, ma diffusa addirittura tra le società quotate, e cioè là dove gli interessi non sono più circoscritti a pochi soggetti, ma coinvolgono il pubblico degli investitori.

Il rischio-scomparsa

Il punto fondamentale è che la scomparsa dell'imprenditore o del socio di riferimento porta spesso con sé problemi che possono compromettere il futuro dell'impresa. Non sempre, infatti, i discendenti dell'imprenditore hanno le stesse capacità del

loro predecessore. Talvolta qualcuno di loro si rivela all'altezza del compito, ma viene ostacolato nella conduzione dell'impresa da quelli che non vi sono stati coinvolti. Altre volte la comune conduzione dell'impresa – anche tra discendenti che siano abili imprenditori – sfocia in una costante litigiosità generata da una divergenza sugli obiettivi da raggiungere, sui progetti da perseguire, sui metodi

RITORO PER GLI ESCLUSI

L'eventuale donazione a favore dei figli si completa con la compensazione degli altri legittimari

con i quali realizzarli.

Il risultato finale è tanto diffuso quanto scontato: la dissoluzione e la scomparsa dal mercato di quell'impresa. È in questo contesto che gli studiosi hanno sempre sottolineato che la continuità nella gestione dell'impresa ne rappresenta un valore fondamentale e che questo elemento, in un'impresa a matrice familiare, è fortemente influenzato anche dal rischio connesso al suo passaggio generazionale.

Oggi, con l'introduzione del patto di famiglia, il rischio della dissoluzione dell'impresa per effetto della scomparsa del suo capotitolare è sicuramente molto ri-

dimensionato. Anche se sarebbe ingenuo pensare che il «patto di famiglia» possa risolvere tutti i complessi problemi legati alla trasmissione della ricchezza familiare: il divieto dei patti successori e la disciplina della successione necessaria sono ancora ben presenti nel nostro ordinamento e, anche se in misura minore rispetto al passato, potrebbero ancora rappresentare degli ostacoli rispetto a una strategia di trapasso generazionale dell'impresa familiare che possa sempre dirsi pienamente sicura ed efficace. Resta comunque il fatto che – nonostante alcuni dubbi interpretativi – il passo compiuto dal legislatore nella direzione di un diritto successorio più moderno e aperto alle nuove esigenze del sistema economico è sicuramente rilevante e da salutare con favore.

I soggetti

All'atto negoziale devono prendere parte «l'imprenditore», i discendenti ai quali vuole trasferire l'azienda di famiglia (o le partecipazioni che la rappresentino) e pure il coniuge e tutti coloro che sarebbero legittimari ove in quel momento si aprisse la successione nel patrimonio dell'imprenditore». Anche se la legge definisce colui che trasferisce l'impresa di famiglia esclusivamente come «imprenditore», il termine va inteso in senso ampio: infatti, sarebbe riduttivo intendere l'imprenditore in senso stretto, posto che così si limiterebbe molto l'ambito di

applicazione del patto di famiglia. Il socio di maggioranza (o totalitario) di una Spa o Srl non è tecnicamente un imprenditore. Non solo: potrebbero realizzarsi addirittura ipotesi in cui anche il titolare di un'azienda, genericamente qualificabile come imprenditore, non possa essere definito tale sotto il profilo giuridico: si pensi al caso di chi, avendo deciso di mettersi a riposo e in attesa che i figli portino a termine gli studi e seguano le orme paterne, abbia affittato per qualche tempo la propria azienda ad un terzo.

Gli assegnatari dell'impresa di famiglia (o delle partecipazioni sociali) possono essere esclusivamente i discendenti dell'imprenditore; dunque, non solo i figli, ma eventualmente anche i nipoti (figli dei figli dell'imprenditore). Infatti, l'imprenditore potrebbe decidere di trasferire l'azienda (o la società di cui è «titolare») al nipote che nell'attività manageriale abbia dato miglior prova del proprio padre, «saltando» così una generazione.

La nuova norma è dunque assai chiara sul punto di chi possa succedere all'imprenditore nella titolarità dell'azienda mediante il patto di famiglia (e cioè i soli discendenti), escludendo dunque che possano divenire assegnatari soggetti diversi come, ad esempio, il coniuge (che deve partecipare all'atto, ma non in qualità di assegnatario) o i fratelli dell'imprenditore.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In pillole

CONTRATTO

Con il patto di famiglia l'imprenditore (o il titolare di partecipazioni societarie) trasferisce, in tutto o in parte, l'azienda (o le proprie quote) a uno o più discendenti

IMPRENDITORE

Per la legge, «imprenditore» è colui che trasferisce l'impresa di famiglia. Interpretare il termine in senso stretto è però riduttivo, perché limiterebbe l'applicazione del patto di famiglia

ASSEGNATARI

Assegnatari dell'impresa (o delle partecipazioni) possono essere solo i discendenti dell'imprenditore: non solo i figli, ma anche i nipoti (figli dei figli dell'imprenditore)

FORMA

Il contratto deve essere concluso per atto pubblico altrimenti è nullo

PARTECIPAZIONE

Al contratto devono partecipare anche il coniuge e tutti coloro che sarebbero legittimari ove in quel momento si aprisse la successione nel patrimonio dell'imprenditore

LIQUIDAZIONE DEGLI ESCLUSI

Gli assegnatari devono liquidare gli altri partecipanti al contratto, ove questi non vi rinuncino, con il pagamento di una somma corrispondente al valore delle quote di legittima

SUCCESSIONE

All'apertura della successione, il coniuge e i legittimari fuori dal contratto possono chiedere ai beneficiari il pagamento della somma di cui al punto precedente con gli interessi

SCIoglimento

Il contratto può essere sciolto o modificato dalle stesse persone che hanno siglato il patto di famiglia: con un diverso contratto o mediante recesso, se previsto nel contratto

GLI EFFETTI

1| CHI PARTECIPA

Una firma che va sempre condivisa

Alla stipula del patto di famiglia devono prendere parte non solo l'«imprenditore» e i discendenti ai quali il primo intende trasferire l'azienda (o le partecipazioni), ma anche «il coniuge e tutti coloro che sarebbero legittimari ove in quel momento si aprisse la successione nel patrimonio dell'imprenditore».

Sebbene la legge definisca il soggetto titolare a trasferire l'impresa come «imprenditore», questo termine va inteso in senso ampio. Sarebbe infatti riduttivo intenderlo in senso stretto, posto che così si limiterebbe oltremodo l'ambito di applicazione del patto di famiglia: ad esempio, il socio di maggioranza (o totalitario) di una Spa o di una Srl non è tecnicamente un imprenditore. Non solo. Potrebbero addirittura verificarsi ipotesi in cui anche il titolare di un'azienda, genericamente qualificabile come imprenditore, non possa essere definito tale sotto il profilo giuridico: si pensi a chi, avendo deciso di mettersi a riposo in attesa che i figli portino a termine gli studi, abbia affittato per qualche tempo la propria azienda a un terzo.

Assegnatari dell'impresa di famiglia (o delle partecipazioni sociali) possono essere esclusivamente i discendenti dell'imprenditore; dunque, non solo i figli, ma anche i nipoti (figli dei figli). Infatti, l'imprenditore ben potrebbe decidere di trasferire l'azienda (o la società di cui è

«titolare») al nipote che nell'attività manageriale abbia dato miglior prova del proprio padre, saltando così una generazione nella titolarità e nell'amministrazione dell'impresa.

La norma è assai chiara sul punto di chi possa succedere all'imprenditore nella titolarità dell'azienda mediante il patto di famiglia, escludendo che possano divenire assegnatari soggetti diversi come, ad esempio, il coniuge (che deve partecipare all'atto, ma non in qualità di assegnatario) o i fratelli dell'imprenditore.

Oltre all'imprenditore e agli assegnatari dell'azienda (o delle partecipazioni sociali) al patto di famiglia devono infatti prendere parte anche i soggetti che sarebbero legittimari se, al momento della stipulazione del patto, si aprisse la successione nel patrimonio dell'imprenditore. Questa partecipazione deriva dalla ragione che il patto di famiglia è configurato come una sorta di «anticipo» della distribuzione del patrimonio dell'imprenditore rispetto al momento dell'apertura della successione. Dunque, oltre al cedente e agli assegnatari dell'azienda (o delle partecipazioni) al patto di famiglia devono prendere parte il coniuge (anche se legalmente separato e sempre che la separazione non gli sia stata addebitata), i figli (legittimi, legittimati, naturali e adottivi) e, qualora uno di questi non fosse più in vita, i suoi discendenti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

2| L'IMPOSIZIONE

Nessun prelievo se l'attività continua

Niente tasse, a determinate condizioni, sui patti di famiglia. Il testo unico sull'imposta di successione e donazione (Dlgs 346/90) detta norme specifiche nel caso in cui oggetto di trasmissione a titolo gratuito sia un'azienda gestita da un imprenditore individuale

oppure una partecipazione al capitale sociale di una società. Quanto all'azienda condotta da un imprenditore individuale, l'articolo 15 dispone che la base imponibile è determinata assumendo il valore complessivo, alla data di apertura della successione o della donazione, dei beni e dei diritti che compongono l'azienda, al netto delle passività deducibili. Tuttavia, se il defunto era obbligato alla redazione dell'inventario di cui all'articolo 2217 del Codice civile, è consentito che si abbia riguardo soltanto alle attività e alle passività indicate nell'ultimo inventario regolarmente redatto e vidimato, e quindi escludendo l'avviamento.

Passando poi alla donazione o alla successione di azioni o altre quote di partecipazione al capitale sociale di società: a) per i titoli quotati, la base imponibile è data dalla media dei prezzi nell'ultimo trimestre anteriore alla donazione o alla data di apertura della successione; b) per le azioni di società non quotate e le quote di partecipazione al capitale diverse dalle azioni, la base imponibile corrisponde, in misura proporzionale, al valore all'apertura della successione o della donazione, del patrimonio netto della società risultante dall'ultimo bilancio o

dall'ultimo inventario regolarmente redatto e vidimato; in mancanza di questi documenti, si ricorre al valore complessivo dei beni e dei diritti appartenenti alla società, al netto delle passività deducibili.

Regole particolari si applicano al caso in cui il trasferimento per successione o donazione (di aziende condotte da imprenditori individuali o di partecipazioni al capitale sociale di società) avvenga tra coniugi o tra ascendenti e discendenti (e quindi ad esempio tra padre e figlio). E in questo ambito sono dunque compresi i trasferimenti a seguito di un patto di famiglia. L'articolo 3, comma 4-ter, del testo unico dispone che questi trasferimenti non sono, in generale, soggetti a imposta. Se però il passaggio riguarda partecipazioni in società di capitali il beneficio è subordinato al verificarsi di due condizioni: 1) che si tratti di partecipazioni mediante le quali sia «acquisito» o «integrato» (leggesi «aumentato») il controllo della società; 2) che gli aventi causa del trasferimento proseguano l'esercizio dell'attività d'impresa o detengano il controllo per almeno 5 anni dalla data del trasferimento (rendendo apposita dichiarazione in tal senso). Il mancato rispetto di quest'ultima condizione fa decadere il beneficio dell'esenzione da imposta e impone il pagamento dell'imposta e di una sanzione oltre agli interessi di mora.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

EDICOLA & LIBRERIA

IL MANUALE



Successioni e donazioni senza segreti

Una disamina completa dei temi successori: dai legami tra vicende testamentarie e relazioni familiari ai collegamenti tra la disciplina e la proprietà. In libreria o online sul sito www.shopping24.ilsolo24ore.com

Pagine 220

Prezzo: 35,00 euro

L'INSTANT BOOK



La guida operativa con la dottrina

Dossier online (in pdf) interamente dedicato alla materia delle successioni testamentarie nei suoi aspetti operativi più rilevanti con i riferimenti dottrinali e giurisprudenziali. Sul sito www.diritto24.ilsolo24ore.com

Pagine 88 (in pdf)

Prezzo: 5,00 euro (Iva esclusa)

IL SETTIMANALE



Il «peso» delle sentenze nella vita quotidiana

Guida al Diritto è da anni il punto di riferimento settimanale per gli operatori del diritto. In ogni fascicolo un'ampia selezione delle pronunce più importanti di merito e di legittimità. Anche online su www.guidaaldiritto.ilsolo24ore.com

In abbonamento

www.shopping24.ilsolo24ore.com

LA NOVITÀ



I modelli processuali diventano tre

Solo tre modelli processuali per il civile. Questo l'obiettivo del Dlgs 150/2011, meglio conosciuto come il decreto che semplifica i riti civili. Dal 6 ottobre 2011 operatori del diritto e cittadini dovranno dunque fare i conti con questo provvedimento taglia procedure.

Pagine 126 (in pdf)

Prezzo: 5,00 euro (Iva esclusa)

TRIBUNALI D'ITALIA

avvisi di vendita e opportunità commerciali

TRIBUNALE DI ROMA

Sezione Fallimentare
FALLIMENTO N. 246/2007 INTERPORTO ROMA EST S.R.L.

VERBALE D'ASTA DESERTA

L'anno 2011 il giorno 4 del mese di ottobre alle ore 12:00, innanzi al Giudice Delegato doto Giuseppe Di Salvo, è presente il Curatore doto Enrico Maria Capozzi il quale dichiara essere fissato, come da ordinanza del come da ordinanza del 15-26.10.2010 e successiva fissazione del 08.06.2011 nuovo esperimento d'asta, per la data di oggi **quarto** esperimento di vendita senza incanto, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, alle condizioni di cui all'ordinanza sopra citata di cui viene data lettura, di una **quota del valore nominale di €. 45.390,00 pari al 100% del capitale sociale della società "Polyverifici Giovanni Stacchini S.r.l., in liq.ne"** – sede in Roma Via Latina 20 Cod. Fisc. 09092309588.

Il Curatore esibisce copia della pubblicità effettuata sui quotidiani: Certificato di conferma pubblicazione sul sito internet www.Astegiudiziarie.it, il del 29.06.2011, codice asta 148214, certificato di pubblicazione 47976 ASTEINFOAPPALTI de mese di aprile 2011 pag. 36

Il **Messaggero di Roma** in data 10.07.2011 pag. 26 e del 11.09.2011 pag. 34

Il **SOLE 24 ORE** in data 08.07.2011 pag. 44 e del 09.09.2011 pag. 37

Copia dell'estratto di Ordinanza di vendita affissa a cura dell'ufficio campione fallimentare all'albo del Tribunale Civile di Roma

Portaportese del 27-23-16-09/09/2011 e del 20.08.2011 e 22-05/07/2011 stampa dal sito internet.

Il Curatore precisa che non sono pervenute offerte di acquisto presso la Cancelleria Fallimentare.

Il **Giudice Delegato** dichiara l'asta deserta e fissa un nuovo esperimento d'asta senza incanto per l'udienza del 13/12/11 alle ore 10:15 con termine per il deposito della cauzione entro le ore 13:00 del giorno feriale precedente alle condizioni previste dall'ordinanza di vendita precedente ad eccezione del prezzo che viene ribassato al prezzo base di €. 4.500.000,00 della pubblicità che viene ordinata come segue.

La presente ordinanza sarà pubblicata, a cura del curatore fallimentare, per estratto 45 giorni prima della data fissata per l'asta su **Il Messaggero di Roma**, il **SOLE 24 ORE** sul sito internet www.Astegiudiziarie.it, sul periodico Portaportese.

La pubblicità dovrà comparire una volta nel mese di ottobre e una volta nel mese di novembre 2011.

Roma, 4 ottobre 2011

Il Giudice Delegato

TRIBUNALE DI MILANO

Bruxelles 1000, Boulevard du Roi Albert II n. 28-30, 5 piani (dal 9° al 13°) del WTC (Torre 1), superficie 7.780 mq, oltre ad un locale archivio di mq. 625 e n. 30 posti auto al 4° piano interrato. **Vendita senza incanto il 15/12/2011 ore 15.00** (in Bruxelles) al prezzo base di Euro 2.587.500,00,00, Rilancio minimo Euro 10.000,00.

Rif. Fallimento Immobiliare des Oleandres SA – Curatore Avv. M.G. Giampieretti Milano, Italia; m.giampieretti@tin.it FM99580

TRIBUNALE DI CAGLIARI

Fallimento Saston s.r.l. n° 68/09

Il Giudice Delegato ha disposto la vendita mediante incanto per il giorno 07/12/2011 ore 9,00 dell'azienda per l'estrazione del granito in larus così composta:

- cava (superficie complessiva mq. 149,834) € 1.000.000,00

- fabbricati € 30.000,00

- macchinari e attrezzature € 10.000,00

Prezzo base totale € 1.040.000,00

Gli offerenti dovranno depositare una cauzione pari al 10% del prezzo base entro il 02/12/2011 ore 12,00. Aumento minimo € 50.000,00.

Saldo da pagare entro gg. 60 dall'aggiudicazione. Per ulteriori informazioni rivolgersi al curatore Dott. Fabio Murgia Via Nuoro 72 Cagliari - Tel. 070/663075.

TRIBUNALE CIVILE DI ROMA SEZIONE FALLIMENTARE

Fallimento n. 1/2011 della "Holding dell'Arredo in Liquidazione S.p.A."
Giudice Delegato: Dott. Francesco Taurisano
Curatore: Avv. Luca Gratteri

PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER L'ACQUISTO DEI MARCHI E NOMI DI DOMINIO

Il Curatore Avv. Luca Gratteri è stato autorizzato dal G.D. Dott. Francesco Taurisano ad acquisire manifestazioni di interesse per l'acquisto dei seguenti marchi e nomi di dominio di proprietà della Società fallita:

A. MARCHI
1. emmelunga;
2. m emmelunga arredamento italiano;
3. m emmelunga abitare all'italiana.

B. NOMI DI DOMINIO
1. emmelunga.it;
2. emmelunga.info;
3. emmelunga.biz;
4. emmeca24.biz;
5. emmeca24.info.

La documentazione, nonché ogni informazione necessaria per l'eventuale presentazione dell'offerta sarà a disposizione degli interessati previa sottoscrizione di apposito impegno di riservatezza. Per informazioni, tel. 06.3977201/03, e-mail legale@ilassoassociati.it. La presente comunicazione non comporta vincolo alcuno per la curatela, né costituisce offerta al pubblico ex art.1336 c.c., né sollecitazione del pubblico risparmio ex art.94 e ss. del D.lgs. n.58/1998.

La presente comunicazione e le eventuali offerte vincolanti non obbligano, in alcun modo, la procedura fallimentare a dare corso alla vendita dei marchi e dei nomi di dominio della Holding dell'Arredo S.p.A.

Il presente annuncio è sottoposto alla legge italiana e per ogni controversia ad esso attinente sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Il Curatore
Avv. Luca Gratteri

TRIBUNALE DI ROMA

Giudice Delegato Dott. Giuseppe Di Salvo
Fallimento n. 275/09
udienza 14/12/2011, ore 11,15

vendita, in quinto incanto, in unico lotto, di immobile –nonché Azienda Alberghiera in esso esercitata denominata "Hotel Quadrifoglio"– in Castello di Cisterna (NA), via Sandro Pertini (già via Cimitero) in Catasto F. 3, p.lla 427 Cat. D/2 (l'Albergo), p.lla 1010 sub 1 (già p.lla 28) Cat. D/6 (il Complesso Sportivo) e p.lle 490, 673, 674, 675 Cat T sup. Ha 01.45.00 (le aree limitrofe).

Prezzo base € 2.771.000,00. Aumento minimo € 25.000,00. Offerte, cauzionate 35%, entro ore 12 del 13 Dicembre 2011. Info Cancelleria G. D. e www.astegiudiziarie.it.

TRIBUNALE DI BERGAMO

Bene mobile

AUTOCARRI E MEZZI OPERATIVI: utilizzati per l'attività di demolizione, quali escavatori, frantumatori e macchine movimento terra.

Prezzo base Euro 1.200.000,00.

Rilancio minimo Euro 10.000,00.

Asta con incanto 28/10/2011 ore 10,00.

Curatore fallimentare Dott. Claudio Rivasio tel. 035217208. Fall. 92/10 BRG100717

Per questa pubblicità: 02.30223594-3257
e-mail: legale@ilsolo24ore.com